



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
ANNI 2024-2026**

*Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23/02/2024*

# **INDICE**

## **SEZIONE I - PREVEZIONE CORRUZIONE**

### **1. PARTE GENERALE**

- 1.1 Gli obiettivi strategici
- 1.2 Collegamento Piano Performance e PTPCT
- 1.3 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione:
  - *Soggetti interni*
    - 1.3.1 Organi di indirizzo politico
    - 1.3.2 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
    - 1.3.3 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
    - 1.3.4 I referenti della prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza
    - 1.3.5 L'OIV
    - 1.3.6 Controlli interni
    - 1.3.7 Responsabile per la Trasparenza
    - 1.3.8 Tutti i dipendenti dell'amministrazione
    - 1.3.9 Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione
    - 1.3.10 Rapporti tra RPCT e Strutture/Unità di missione per il PNRR
  - *Soggetti esterni*
- 1.4 Procedimento di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
  - 1.4.1 Le Fasi
- 1.5 L'analisi del contesto
  - *Contesto esterno*
    - 1.5.1 Il territorio comunale
    - 1.5.2 La dimensione demografica e le caratteristiche strutturali della popolazione
    - 1.5.3 Il contesto storico-urbanistico ed il patrimonio culturale
    - 1.5.4 Il contesto economico e sociale
    - 1.5.5 Ordine pubblico e sicurezza
  - *Contesto interno*
    - 1.5.6 L'Amministrazione Comunale
    - 1.5.7 Forme associative
    - 1.5.8 Piano di zona servizi socio-sanitari

### **2. MAPPATURA DEI PROCESSI**

### **3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Identificazione del rischio - Analisi del rischio - Ponderazione del rischio

### **4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

- 4.1 Le misure di contrasto generali e specifiche finalizzate alla prevenzione della corruzione:

- M.1) CODICE DI COMPORTAMENTO
- M.2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
- M.3) INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- M.4) FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI
- M.5) INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
- M.6) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
(*pantouflage – revolving doors*)
- M.7) FORMAZIONE
- M.8) ROTAZIONE DEI DIRETTORI DI AREA E DEL PERSONALE DIPENDENTE
- M.9) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI – whistleblowing MS.1)  
ULTERIORI LIVELLI DI TRASPARENZA
- MS.2) INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
- MS.3) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- MS.4) FORMAZIONE COMMISSIONI PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI
- MS.5) FORMAZIONE COMMISSIONI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORMITURE
- MS.6) PROTOCOLLI DI LEGALITA'
- MS.7) EROGAZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI MS.8) SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
- MS.9) LE MISURE ORGANIZZATIVE

## **5. LE RESPONSABILITÀ**

## **6. IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DEL PIANO**

# **SEZIONE II -TRASPARENZA**

## **PREMESSA**

1. Il sito web istituzionale del Comune di Monte Sant'Angelo
2. La posta elettronica
3. L'albo pretorio on line
4. Organizzazione e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati da pubblicare
5. Dati da pubblicare
6. Disposizione in materia di protezione dei dati personali
7. Accesso civico
8. Monitoraggio, controlli, responsabilità e sanzioni

## **ALLEGATI:**

All. A Analisi del rischio corruttivo - MAPPATURA DEI PROCESSI PTPC 2024-2026

## **SEZIONE I – PREVENZIONE CORRUZIONE**

### **1. PARTE GENERALE**

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, anche nota come “legge anticorruzione”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori sono solo alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa.

Per combattere il fenomeno della corruzione, la legge impone che tutte le amministrazioni pubbliche adottino un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 (PTPCT) viene adottato tenuto conto delle indicazioni di cui alla Legge 190/2012, del PNA 2019-2021 adottato con deliberazione Anac n. 1064 del 13.11.2019, al decreto legge 09.06.2021 n. 80, convertito in legge n. 113 del 2021 di introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e agli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati dal Consiglio dell’Anac in data 2.02.2022. Inoltre, il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 (PTPCT) è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni del PNA 2022 adottato con deliberazione Anac n. 7 del 17.01.2023.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 (PTPCT) dell’Ente, così come rappresentato dal PNA 2022 adottato con deliberazione Anac n. 7 del 17.01.2023, si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell’Europa dell’Est. L’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall’altra, richiedono il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni ed in particolare gli enti locali, in qualità di soggetti attuatori, ed incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici.

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*.

Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del citato D.L. n. 80/2021, sono stati emanati il d.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81 *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* e il D.M. del 30 giugno 2022 n. 132, *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* che hanno definito la disciplina del PIAO. In tale scenario, l'Ente ha cercato di predisporre un documento di programmazione ed indirizzo che possa quanto più conformarsi agli indirizzi forniti a livello nazionale e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*.

In quest'ottica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 (PTPCT) rappresenta uno strumento per implementare la creazione del valore pubblico, il quale ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale dell'amministrazione. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in *team*.

Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che anche questa amministrazione è tenuta ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che

l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

**Le indicazioni che l'ANAC offre con il PNA 2022, aggiornato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023, tengono conto che l'adeguamento agli obiettivi del PTPCT 2024 alla riforma sul PIAO è necessariamente progressivo. Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di D.P.R. relativo al PIAO, ha chiarito che il processo di integrazione dei piani confluiti nel PIAO debba avvenire in modo progressivo e graduale anche attraverso strumenti di tipo non normativo come il monitoraggio e la formazione.** Ciò anche al fine di “limitare all'essenziale il lavoro “verso l'interno” e valorizzare, invece, il lavoro che può produrre risultati utili “verso l'esterno”, migliorando il servizio delle amministrazioni pubbliche. Tale integrazione e “metabolizzazione” dei piani preesistenti e, soprattutto, tale valorizzazione “verso l'esterno” non potrà che avvenire, come si è osservato, progressivamente e gradualmente”.

In particolare l'ANAC, con la citata deliberazione 605 del 19.12.2023, ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici.

Infatti, la disciplina in materia di contratti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Va da sé che gli eventi rischiosi e le connesse misure riportate nella tabella 1) con riferimento alle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici sono validi anche per le analoghe disposizioni ancora vigenti per gli interventi PNRR/PNC.

Tabella 1 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione

Nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</li> <li>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</li> <li>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.</li> </ol> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>

	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> del PNA 2022).</p>
	<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.</p>
<p>Per gli appalti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;</li> <li>- di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</li> </ul> <p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</li> <li>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</li> <li>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</li> <li>4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</li> </ol>



<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Verifica da parte della struttura di <i>auditing</i> o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p> <p><del>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</del></p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63,</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);</li> <li>✓ dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);</li> </ul> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure</p>
<p>comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>		<p>negoziata. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p>

		<p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	<p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di <i>auditing</i> preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i></p>

	<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</li> <li>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</li> <li>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</li> </ol>
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti</p>

	<p>eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del PNA 2022)</p>

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p>

	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
	<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	<p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p> <p>Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di <i>auditing</i> individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.</p>
	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p>

<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>		<p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>
---	--	---

	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>	<p>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo- procedurali.</p> <p>Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del PNA 2022).</p>

	<p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>
--	---	--

<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> <p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p> <p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di <i>auditing</i>.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.</p>
<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura</p>	<p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p> <p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi</p>

<p>negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi;</p>
---	--	--



		<p>2) analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</p> <p>3) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p>
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A.</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.</p>

Nella tabella 2) sono indicate sinteticamente le tipologie di misure che possono essere adottate.

**Tabella 2) – Tipologie misure**

Tipologie misure
<p><b>misure di trasparenza</b> (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)</p>
<p><b>misure di controllo</b> (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)</p>
<p><b>misure di semplificazione</b> (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)</p>
<p><b>misure di regolazione</b> (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)</p>
<p><b>misure di organizzazione</b> (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale)</p>
<p>Utilizzo di <b>check list</b> per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)</p>
<p><b>Stipula di patti di integrità</b> e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto</p>



## 1.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012 dispone che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Anac. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.”*.

Il primo obiettivo che va posto è quello del valore pubblico secondo le indicazioni che sono contenute nel D.M. n. 132/2022.

**Per favorire la creazione di valore pubblico, questa amministrazione ha previsto ambiziosi obiettivi strategici, che riguardano l'anticorruzione e la trasparenza, quali ad esempio:**

- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione – (delibera di GC n. 16 del 23/01/2023 “azioni positive”);
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale;
- coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- formazione commissioni per espletamento delle procedure concorsuali;
- formazione commissioni per espletamento procedure di gara per affidamento dei lavori, dei servizi delle forniture;
- stipula convenzione servizio Stazione Unica Appaltante;
- rotazione del personale dipendente.

I presenti obiettivi strategici si ritengono in linea con:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 26/06/2023 e aggiornato con deliberazione n. 45 del 05/07/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/06/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025” (Art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di G.C. n. 183 del 05/07/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (art. 169 del D.L.gs. 267/2000)”;
- la Deliberazione di G.C. n. 208 del 02/08/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – ai sensi dell’art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- la Deliberazione di G.C. n. 281 del 08/11/2023 di aggiornamento del P.I.A.O. 2023 – 2025 e, in particolare di modifica ed integrazione della Sezione 3 "Organizzazione del capitale umano" Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni";

Si ritiene che il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati possa concorrere alla prevenzione della corruzione (intesa non solo come compimento di reati, ma altresì come adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un dipendente pubblico e contrari a quelli regolamentati dall’Ente e anche e soprattutto come assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, ovvero di decisioni contrarie all’interesse pubblico) ma anche agevolare anche una buona pratica di trasparenza, informazione, apertura alla comunità e partecipazione e condivisione dei cittadini nel processo decisionale.

In tal caso, una comunità più informata e consapevole, che abbia maggiore fiducia nell’istituzione e possa operare nei termini consentiti dalla legge, migliorerà il benessere sociale della stessa comunità amministrata, generando nuovo Valore Pubblico.

La capacità organizzativa, le competenze delle risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, l’attenzione continua verso l’innovazione, la formazione e la sostenibilità delle scelte adottate avranno, così, l’effetto di attutire il rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o di fenomeni corruttivi.

In tal senso si intende definire e individuare anche un percorso di responsabilizzazione dei dipendenti e di consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, così da aumentare notevolmente il livello di efficacia del sistema stesso e poter più facilmente raggiungere gli obiettivi strategici indicati.

Tra i principi strategici del presente documento, pertanto, si rilevano il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, una diffusa cultura organizzativa di gestione del rischio.

In definitiva, su indicazione dell’organo di indirizzo, non solo si intendono definire, attraverso questo documento, misure di prevenzione della corruzione e di miglioramento della trasparenza, ma anche

buone pratiche che consentano, a seguito di performance organizzative e individuali, la creazione di nuovo Valore Pubblico, inteso nell'accezione di condivisione e partecipazione della comunità ai processi decisionali della P.A.

Il percorso per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati si sviluppa su base pluriennale, mentre il monitoraggio sullo stato di avanzamento avverrà su base annuale.

## *1.2 COLLEGAMENTO PIANO PERFORMANCE E PTPCT*

Gli obiettivi strategici confluiranno all'interno del Piano delle Performance 2024-2026 per la successiva valutazione da parte del Nucleo di Valutazione in attuazione dell'art. 1, comma 8 bis della L.190/2012. Il presente Piano, infatti, la cui attuazione sarà oggetto di valutazione della performance individuale dei Titolari di EQ, reca altresì obiettivi specifici per ciascun responsabile quali misure di contrasto in materia di prevenzione della corruzione. **In particolare, i suddetti obiettivi, indicati nel presente PTPCT per i Titolari di EQ, costituiranno obiettivi di performance aggiuntivi a quelli assegnati e specifici di settore e confluiranno ipso iure, anche in assenza di specifico richiamo, all'interno del Piano delle Performance 2024-2026 e nella Sezione strategica del DUP, collegando questi alle Linee Programmatiche.**

## *1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE*

I soggetti coinvolti nell'elaborazione, adozione, attuazione, verifica, aggiornamento del presente piano, che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune mediante compiti e funzioni indicati nella Legge n. 190 del 2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'Anac, sono:

### ***SOGGETTI INTERNI***

#### *1.3.1 Organi di indirizzo politico*

Il Sindaco: nomina con proprio decreto il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio Comunale:

- controlla l'attuazione del Piano;
- svolge attività di impulso e segnalazione al RPC.

La Giunta Comunale:

- approva, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti, completo della sezione dedicata

alla trasparenza a norma dell'art. 10 comma 1 del D. lgs. 33/2013;

- approva il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente ed i suoi aggiornamenti;
- approva il piano della performance;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### *1.3.2 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*

Il RPCT, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012, con il supporto di tutti i Titolare di EQ, è tenuto a:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottata dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il Titolare di EQ competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- cura la pubblicazione sul sito web istituzionale della relazione recante i risultati dell'attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroga, e trasmette la relazione di cui sopra alla Giunta oppure, nei casi in cui l'organo lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce al Consiglio sull'attività svolta;
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento, adeguandolo alla normativa sulla prevenzione della corruzione;
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità (art. 1 della L. 190/2012 ed art. 15 D. lgs. 39/2013);
- adempie a tutti i compiti assegnati dalla L.190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

### *1.3.3 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno

annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

All'interno del Comune, in ottemperanza a tali disposizioni e in ragione dei numerosi adempimenti connessi alla gestione delle gare, si provvederà alla nomina di tale figura, che dovrà curare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

#### *1.3.4 I referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza*

**Ogni Titolare di EQ è individuato quale referente per la prevenzione della corruzione per il settore di propria competenza.**

I **Titolari di EQ** individuano con provvedimento formale uno o più dipendenti tenuti a collaborare con il RPCT per le finalità e le attività previste nel presente Piano.

Tutti i **Titolari di EQ**, come sopra individuati, per l'area di rispettiva competenza:

- a) svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPC e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- b) partecipano al processo di gestione del rischio;
- c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) adottano le misure gestionali individuate quali misure di prevenzione della corruzione generali e/o specifiche (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- g) svolgono costante monitoraggio sull'attività svolta all'interno dei Settori di riferimento per prevenire fenomeni corruttivi.

#### *1.3.5 IL NUCLEO di VALUTAZIONE*

La combinazione del D.Lgs. 97/2016, del PNA 2019, nonché del PNA 2022, aggiornato con delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, accentua il ruolo dei Nuclei di Valutazione (NdV) rispetto alla prevenzione della corruzione, stabilendo che questi ultimi debbano verificare «*la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori*».

Nella stessa prospettiva, inoltre, la L. 190/2012, a seguito di successive modifiche e integrazioni, stabilisce che «l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza».

Il Nucleo monocratico di Valutazione del Comune di Monte Sant'Angelo, è composto dalla dott.ssa Mariangela Trimigno.

Al Nucleo monocratico di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;
- assolve un ruolo consultivo del Piano triennale di prevenzione della corruzione, degli aggiornamenti annuali e svolge funzione di controllo e valutazione della performance, anche alla luce degli esiti del monitoraggio dei controlli interni;
- verifica la coerenza tra le misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con il ciclo di gestione della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del PIAO, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure;
- i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del PIAO e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni. Nell'ambito di tale attività il Nucleo di Valutazione si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari – che con i dipendenti della struttura multidisciplinare di cui sopra, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di:
  - ✓ effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione;
  - ✓ individuare le misure correttive - in coordinamento con i **Titolari di EQ**, in base alle funzioni loro attribuite nella materia della prevenzione della corruzione dal Testo unico del

pubblico impiego, **con i referenti del RPCT**, ove previsti, e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

### *1.3.6 Controlli interni*

Il Segretario Generale, in base al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.07.2020, procede ai controlli individuati dal Regolamento stesso e dalla normativa in materia, collaborando con tutti i **Titolari di EQ**.

Il Regolamento prevede un sistema di controlli e di reportistica che con la fattiva collaborazione dei **Titolari di EQ** può mitigare il rischio di corruzione.

Tale monitoraggio risulta efficace anche per assicurare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione, individuando specifici doveri in capo ai soggetti indicati nel PTPCT, in ordine alla verifica periodica da stabilirsi nel piano sulle attività poste in essere, per l'effettiva attuazione delle misure di legalità e di integrità programmate.

### *1.3.7 Responsabile per la trasparenza*

E' stato individuato nel Segretario Generale, il quale svolge tutti i compiti indicati nel D.Lgs. 33/2013.

### *1.3.8 Tutti i dipendenti dell'amministrazione*

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio con le seguenti attività:

- con riferimento al Settore di appartenenza e ai procedimenti gestiti partecipano al processo di mappatura dei processi e di definizione delle misure di prevenzione;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano ai **Titolari di EQ**, ed al Responsabile della prevenzione della corruzione gli eventuali scostamenti riscontrati nell'attuazione delle misure (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento, DPR 62/2012).

### *1.3.9 Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione*

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito;

- sono soggetti al codice di comportamento (art. 8 Codice di comportamento DPR 62/2012);
- rispettano le disposizioni in materia di protocolli di legalità.

### *1.3.10 Rapporti tra RPCT e Strutture/Unità di missione per il PNRR*

Considerato che gran parte dell'attenzione de PNA 2022 è concentrata sugli interventi gestiti con risorse del PNRR, questa amministrazione, come disposto dall'Anac ritiene necessario valorizzare i rapporti tra RPCT e le Strutture/Unità di missione individuate all'interno della struttura burocratica dell'Ente per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare le attività di gestione degli interventi previsti.

Al fine di evitare il rischio di duplicazione degli adempimenti, in una logica di riduzione degli oneri, e per ottimizzare lo svolgimento delle attività interne l'Ente intende assicurare la massima sinergia tra il RPCT e le Strutture/Unità di missione, in linea con la *ratio* del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione e all'integrazione.

**Con apposita deliberazione la Giunta Comunale adotterà, con riguardo ai progetti PNRR, misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, che del presente PTPCT 2024-2026 diventerà parte integrante e sostanziale.**

**A tal fine sarà istituita una struttura organizzativa interna (Cabina di Regia) per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) cui sono attribuite le seguenti funzioni:**

- Progettazione degli interventi del PNRR;
- Presentazione delle istanze di finanziamento;
- Gestione delle procedure di gara;
- Controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese;
- Monitoraggio delle fasi di attuazione degli interventi;
- Comunicazione e informazione;
- Rendicontazione e gestione dei flussi finanziari.

Alla predetta struttura sono assegnati tutti i responsabili di Settore:

La predetta struttura si avvale dei dipendenti e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Ente.

### ***SOGGETTI ESTERNI***

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'A.N.A.C. con funzioni di raccordo con le altre autorità e con poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;



- la Corte dei conti partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo e verifica di eventuali casi di responsabilità amministrativa ed erariale e per la conseguente condanna dei responsabili;
- il Comitato interministeriale anticorruzione ha il compito di fornire direttive attraverso la definizione delle linee guida per il Piano nazionale anticorruzione;
- la Conferenza unificata è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- la Scuola Nazionale di Amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei funzionari e dirigenti pubblici.

#### ***1.4 PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA***

##### *1.4.1 Le fasi*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall'organo di indirizzo dai direttori di area in qualità di referenti, elabora il piano di prevenzione della corruzione o l'aggiornamento, recante l'indicazione delle risorse occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta per la successiva adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
2. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione".
3. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre, di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
4. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione ed in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

## ***1.5 L'ANALISI DEL CONTESTO***

Attraverso l'analisi del contesto, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

L'analisi del **contesto esterno** deve contenere l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'amministrazione ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli *stakeholders* – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione.

Pertanto da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

L'analisi del **contesto interno** riguarda – da una parte – la struttura organizzativa dell'amministrazione/ente e – dall'altra parte – la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

### ***CONTESTO ESTERNO***

Al fine di consentire al RPCT di migliorare l'analisi di contesto esterno è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso di consultazione pubblica per l'acquisizione di proposte e/o osservazioni ai fini della predisposizione della sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza – del PTPCT 2024/2026.

L'avviso era rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza.

Alla scadenza dell'avviso, non sono pervenute proposte e/o osservazioni.

Dall'analisi del contesto esterno non si riscontrano, pertanto, elementi negativi che influiscono sull'operato amministrativo.

#### *1.5.1 Il territorio comunale*

Il territorio di Monte Sant'Angelo ha una superficie di 245,13 km<sup>2</sup> di territorio, con una densità abitativa di 46,75 ab/kmq. Sorge sul Gargano in una zona boscosa non distante dal mare. La natura calcarea del suolo si manifesta in una pluralità di fenomeni carsici, tra i quali la famosa grotta dell'arcangelo Michele. Una delle particolarità geografiche di Monte Sant'Angelo è che il suo territorio include, oltre a terreni montuosi, anche terreni pianeggianti bagnati dal mare (la piana di Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo). La cittadina si affaccia sul golfo di Manfredonia.

#### *1.5.2 La dimensione demografica e le caratteristiche strutturali della popolazione*

La popolazione residente al 31.12.2023 è di circa n. 11 359 abitanti, un dato in diminuzione. Si registra un aumento dei cittadini in fascia di età avanzata e un aumento di cittadini la cui condizione socio-economica necessita di assistenza e/o monitoraggio. I trend di crescita dei segmenti appena citati ha richiesto una revisione corposa delle politiche sociali dell'Amministrazione con la necessità di predisporre servizi sociali ed educativi maggiormente rispondenti al contesto in evoluzione.

La fotografia del contesto esterno sopra riportata risulta oggi fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dai riflessi che detta emergenza ha prodotto sulla popolazione.

È evidente che non si è in grado, in questo momento storico, di fornire un'analisi puntuale delle modifiche che il contesto esterno all'Amministrazione ha subito e sta subendo in conseguenza della pandemia.

Di questa analisi si è tenuto conto in sede di individuazione di misure specifiche che, pur non pregiudicando l'obiettivo primario della tempestività degli interventi del Comune in sede di erogazione di sussidi e vantaggi economici, tendono a prevenire il rischio corruttivo correlato a questa specifica materia.

### *1.5.3 Il contesto storico-urbanistico ed il patrimonio culturale*

L'economia della città è incentrata sul turismo architettonico e religioso (molti sono i pellegrini che ogni anno si recano in visita alla grotta di San Michele). Degno di nota è anche il turismo balneare della frazione costiera del comune situata ai piedi della montagna dell'Arcangelo, e il turismo enogastronomico.

È conosciuta anche con il nome la città dei due siti UNESCO

### *1.5.4 Il contesto economico e sociale*

L'agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato nel passato il perno dell'economia locale. Oggi sono fortemente diminuiti, quasi estinti i soggetti che producono reddito attraverso un'attività agricola, rappresentando una piccolissima parte della popolazione. Modesta è anche la produzione di olio extra vergine di oliva nella piana del territorio comunale. Sempre nella piana sono presenti stabilimenti dediti alla coltivazione e trasformazione di prodotti ittici.

Parte dell'economia è sorretta anche da laboratori artigianali dediti alla produzione su larga scala di scaldatelli (una specie di taralli), liquori, pasta fresca, biscotti e dolci vari. Altri artigiani si dedicano invece al settore non alimentare e scolpiscono a mano statue sacre, in particolare quella di San

Michele.

I prodotti tipici della città sono esportati anche all'estero (oltre che in tutta Italia). È noto anche il prodotto tipico di quel posto il pane di Monte Sant'Angelo venduto in tutta la provincia di Foggia. Questo nasce da una farina tipica grezza tipica del posto il farinaccio.

La storia industriale, degna di nota, della città nasce con la realizzazione dell'insediamento petrolchimico Enichem, negli anni 70, nella piana di Macchia (ora non più presente nel territorio a seguito di varie vicende giudiziarie e ambientali). Nell'ex area Enichem si trovavano varie aziende di grandi dimensioni tra cui Sangalli Vetro, acquistata nel 2018 dalla multinazionale turca SISECAM.

La crisi economica ha gravemente colpito anche il tessuto economico cittadino, con la chiusura di un notevole numero di attività commerciali.

#### *1.5.5 Ordine pubblico e sicurezza*

Per quanto concerne questo aspetto è di pregevole ausilio la lettura di quanto riportato nella Relazione annuale al Parlamento pubblicata il 12 gennaio 2021 e qui reperibile: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata> nella quale si legge che *“Da tempo l'azione di contrasto della magistratura e delle Forze di Polizia ha confermato come le coste pugliesi costituiscono uno snodo nevralgico per l'introduzione in Italia degli stupefacenti, anche in ragione di una risalente interazione criminale tra sodalizi albanesi e autoctoni, già dediti al contrabbando di sigarette. La Puglia continua, pertanto, a costituire la principale base logistica delle organizzazioni criminali albanesi per smerciare sostanze stupefacenti in tutto il territorio italiano”*. Nello specifico in Provincia di Foggia la criminalità organizzata è dedicata prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, al riciclaggio, alle rapine, alle estorsioni e seppur marginalmente al contrabbando di tabacchi. Rilevante anche il fenomeno dell'usura, spesso connesso alla gestione del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e ultimamente dei video poker e delle lotterie istantanee illegali. Vengono, inoltre, segnalati tentativi di infiltrazione ai fini dell'indebito conseguimento di finanziamenti erogati nell'ambito di fondi strutturali e tentativi di truffa aggravata ai danni dello Stato. Molto diffusi anche furti d'auto, di rame e in appartamento, nonché rapine ad esercizi commerciali.

In ambito di sicurezza, il Comune di Monte Sant'Angelo conta sul proprio territorio di telecamere di videosorveglianza.

## **CONTESTO INTERNO**

L'analisi del contesto interno, invece, riguarda da una parte la struttura organizzativa dell'amministrazione comunale, dall'altra parte la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

#### 1.5.6 L'Amministrazione Comunale

L'amministrazione comunale è stata eletta nelle consultazioni del 12/06/2022. È stato eletto Sindaco il dott. Pierpaolo d'Arienzo.

La macro-struttura dell'ente risulta articolata in Settori, Servizi, Uffici.

La struttura di massimo livello è il Settore, dimensione organizzativa che consente la direzione unitaria dei diversi Servizi identificati in un unico ambito funzionale, tale da garantire una struttura organizzativa compatta e coesa, capace di assicurare il coordinamento di settori di intervento sufficientemente ampi.

Al vertice di ciascun Settore è posto un Titolare di EQ (ex categoria D), secondo criteri generali già stabiliti con apposito *Regolamento per la disciplina delle Elevate Qualificazioni*, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 27/12/2023.

Si riporta di seguito la descrizione dei Settori con le relative funzioni e competenze assegnate a ciascuno:

SETTORE		NOMINATIVO
SETTORE 1	Amministrativo	Dott.ssa Giosiana Linda Dalma Santoro
SETTORE 2	Economico Finanziario	Dott. Pasquale Rinaldi
SETTORE 3	Tecnico	Arch. Giampiero Bisceglia
SETTORE 4	Sicurezza, Viabilità e SUAP	Dott.ssa Libera Cotugno
SETTORE 5	Ambiente, Agricoltura e Foreste	Dott.ssa Francesco Schiavone

Nell'ambito di ogni Settore e secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità sono individuati i Servizi e gli Uffici.

I Servizi costituiscono suddivisioni interne ai Settori.

I Servizi si articolano in Uffici che costituiscono le unità organizzative elementari e sono le strutture nelle quali viene effettuata la gestione di attività determinate, destinate ad offrire servizi e prestazioni, rivolti sia all'esterno che all'interno del Comune.

Tra i diversi livelli della struttura organizzativa del Comune (Settore, Servizio, Ufficio) vige il principio di dipendenza gerarchica.

Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l'autorità e la responsabilità di configurare un'organizzazione del lavoro che preveda determinate posizioni, di assegnare il personale alle stesse posizioni, di verificare e valutare le prestazioni.

Sempre con l'intenzione di inculcare l'idea che l'attività amministrativa è ben condotta solo se rispetta le prescrizioni del piano, si è ritenuto di elaborare una scheda di mappatura dei processi in cui i contenuti del PTPC siano integrati con gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente.

È stata dunque predisposta la scheda di mappatura dei processi integrata con la nuova struttura organizzativa dell'ente che consente di fornire puntuali indicazioni su "chi fa che cosa" e che associa alle attività descritte risultati di performance organizzativa, oggetto di misurazione e valutazione.

In sede di approvazione del Piano delle performance e del sistema di misurazione e valutazione delle stesse, l'attuazione delle misure anticorruzione viene tradotta in indicatori di performance organizzativa incidenti sul conseguimento del risultato dei direttori e, di conseguenza, dell'intero personale ed è l'elemento rilevante ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi.

### *1.5.7 Forme associative*

Tra le forme associate ricordiamo, per la gestione della raccolta dei rifiuti, l'A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimale).

Con L. n. 42/2010 le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sono state soppresse.

L'art. 31 della L.R. n. 14/2011 ha stabilito, a partire dal 01 gennaio 2012, di ridurre a sei gli ambiti territoriali ottimali, ognuno coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese e che, successivamente, ex art. 2 della L.R. 24/2012, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2016, n. 20, l'ambito territoriale ottimale verrà individuato nell'interotteritorio regionale.

Sempre la L.R. n. 24/2012 ha, inoltre, previsto che all'interno dell'A.T.O. potranno essere definiti perimetri territoriali di ambito sub-provinciale, denominati A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimale) su proposte dei singoli Comuni da indirizzare alla Regione Puglia.

Il Comune di Monte Sant'Angelo rientra nell'ambito dell'ARO FG/1, unitamente a Manfredonia,

Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste e Zapponeta.

#### *1.5.8 Piano di zona servizi socio-sanitari*

Il Comune di Monte Sant'Angelo fa parte del Piano Sociale di zona dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia (Comune capofila), Mattinata e Zapponeta per l'erogazione di Servizi Socio-Sanitari.

L'Ufficio di Piano costituito ai sensi della Legge Quadro n. 328/2000, progetta e gestisce il sistema locale dei servizi sociali ed eroga le relative prestazioni ai cittadini.

## **2. MAPPATURA DEI PROCESSI**

La mappatura dei processi è uno strumento per individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente e assume particolare importanza ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

In ottemperanza alle Linee guida in materia di gestione del rischio corruttivo, approvate nell'Allegato 1 al PNA 2019, nonché in ottemperanza del PNA 2022 sono state avviate le azioni volte alla redazione del PTPCT 2024-2026, e quindi alla mappatura delle cosiddette "aree di rischio generali" e "aree di rischio specifiche", alla valutazione del rischio e al relativo trattamento (**ALL. A**).

## **3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Identificazione del rischio - Analisi del rischio - Ponderazione del rischio**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive, mediante il trattamento del rischio.

Di seguito si riporta l'articolazione delle tre fasi della valutazione del rischio:

Vengono esaminate le aree di rischio definite "aree di rischio generali" previste dalla legge a cui vengono sommate le "aree di rischio speciali" individuate dall'Ente e di seguito riportate:

### **Aree di rischio generali e speciali**

- *Acquisizione e progressione del personale;*
- *Affidamento di lavori, servizi e forniture;*
- *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario relativi a pubblica istruzione – cultura – turismo- sport- politiche giovanili;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario relativi ai servizi sociali;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Governo del territorio – pianificazione urbanistica – paesaggio - ambiente;
- Gestione dei rifiuti;
- Attività produttive - servizi informatici;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Affari legali e contenzioso.

Per le suddette aree il rischio corruzione risulta più elevato nelle seguenti attività:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali a tempo indeterminato e determinato, incarichi ex art 110 TUEL; Progressioni di carriera; Progressioni economiche orizzontali; Mobilità esterna del personale; Utilizzo/scorrimento graduatorie; Conferimento di incarichi a terzi e contratti di somministrazione lavoro.
2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Predisposizione bando di gara; Definizione dell'oggetto dell'affidamento; Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento; Requisiti di qualificazione; Requisiti di aggiudicazione; Valutazione delle offerte; Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; Procedure negoziate; Affidamenti diretti; Revoca del bando; Redazione del cronoprogramma; Varianti e riserve in corso di esecuzione del contratto; Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.



<p>3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi ed in sanatoria; Calcolo del contributo di costruzione; Richiesta integrazione documentale; Attività di vigilanza.</p>
<p>4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO- SPORT - POLITICHE GIOVANILI</p>	<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone; Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati; Contributi indiretti a sostegno delle manifestazioni in genere.</p>
<p>5. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - SERVIZI SOCIALI</p>	<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone; Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati.</p>
<p>6. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Accertamento entrate tributarie; Verifica contabile e visto di esecutività atti di liquidazione; Emissione mandati di pagamento; Affitti passivi per locazione immobili; Affitti attivi per locazione edifici comunali; Comodati d'uso gratuiti; Concessione beni immobili - impianti sportivi - loculi cimiteriali; Concessione in uso occasionale e temporaneo di sale, impianti e ambienti comunali; Alienazione patrimonio immobiliare; Espletamento procedure espropriative, con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio; Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio;</p>

7. GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PAESAGGIO -AMBIENTE	Redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), dei Piani Attuativi e Particolareggiati, delle varianti urbanistiche; Autorizzazioni ambientali/pareri: acustici, elettromagnetici, atmosferici, riserva (area naturale protetta), fosse imhof; Monitoraggio e bonifica area vasta C.da Martucci; Commissione locale per il paesaggio; Rilascio autorizzazione paesaggistica.
8. GESTIONE RIFIUTI	Individuazione impianti di trattamento e recupero frazioni secche derivanti da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ingombranti, RAEE).
9. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI INFORMATICI	Gestione pratiche SCIA per pubblico spettacolo e piccolo intrattenimento; Autorizzazioni sanitarie; Sistema informatico.
10. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni - controlli - verifiche; Irrogazioni di sanzioni pecuniarie e/o altra natura; Verifiche urbanistiche;
11. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi legali esterni; Istruttoria parcelle avvocati; Risoluzione delle controversie per via extragiudiziale.

Identificate e descritte le aree di rischio e i principali processi organizzativi, vengono valutate le probabilità di realizzazione del rischio e l'eventuale impatto del rischio stesso per determinarne il valore finale, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all'amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze economiche, organizzative e reputazionali.

### **Criteri per la valutazione del rischio**

L'impatto è stato considerato sotto i seguenti profili:

- **Danno economico-finanziario;**
- **Danno all'immagine.**

### **Probabilità del verificarsi dell'evento corruttivo**

La **probabilità** di accadimento di ciascun rischio è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- Frequenza;
- Complessità del processo;

- Competenze coinvolte;
- Discrezionalità del processo.

Il rischio che si verifichi un evento corruttivo viene calcolato attraverso il sistema di analisi ISO3100, il quale richiede di attribuire un valore compreso tra 1 e 5 rispettivamente all'impatto e alla probabilità che l'evento corruttivo possa verificarsi.

I rischi dei singoli processi vengono classificati secondo il loro punteggio, in modo da dare un ordine di priorità all'intervento successivo con l'elaborazione delle misure di prevenzione.


L'**impatto** potrà essere classificato:

1. Trascurabile;
2. Basso;
3. Medio;
4. Alto;
5. Catastrofico.

La **probabilità** potrà essere classificata:

1. Raro;
2. Basso;
3. Medio;
4. Probabile;
5. Molto probabile.

La valutazione complessiva del rischio si ottiene moltiplicando tra loro il valore della **PROBABILITA'** con il valore **IMPATTO**:



Quando il rischio si va a collocare al di fuori dell'area verde (rischio tollerabile), sarà necessario predisporre le **misure volte a ridurre il rischio** che possono essere di diverso tipo:

1. Misure volte a ridurre le conseguenze;
2. Misure volte a ridurre la probabilità;
3. Misure volte ad evitare il rischio.

La valutazione dei rischi, prevede un margine del rischio tollerabile più basso rispetto al calcolo diretto e riportata nella mappatura dei processi (*All. A*):

1-8 basso

9 -15 medio

16 -25 alto

Tutto il processo di gestione del rischio di cui sopra, in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, viene fuori da un'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha reso possibile una individuazione delle aree di rischio concreta e non "formale".

L'obiettivo è stato quello di individuare una mappatura graduale di identificazione, valutazione e trattamento dei processi potenzialmente esposti al rischio corruttivo senza la pretesa di renderla esaustiva e definitiva e con l'intento di implementarla e renderla adeguata alla realtà dell'Ente.

## 4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### *4.1 Le misure di contrasto generali e specifiche finalizzate alla prevenzione della corruzione*

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione, progettazione e programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo, identificato mediante le attività sopra descritte.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.

Le misure specifiche, invece, si affiancano e si aggiungono sia alle misure generali quanto alla trasparenza ed agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi/problemi peculiari individuati in fase di valutazione del rischio; inoltre si caratterizzano per l'incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali.

Pur traendo origine da presupposti diversi, le due misure di prevenzione sono entrambe importanti ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione, identificando annualmente le aree "sensibili" su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall'ente sono riepilogate di seguito nel presente documento. Le misure proposte sono quelle contenute nel piano nazionale di prevenzione della corruzione, a queste misure sarà possibile aggiungerne delle altre nel corso di validità del piano.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche al successivo aggiornamento del Piano.

Nelle pagine successive vengono presentate le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente Piano.

### *M.1) Codice di Comportamento*

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si estende anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta

collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione delle disposizioni del Codice, ferme restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento del Comune, come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della L. 190/2012. Il Comune ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale.

Per ciò che riguarda i collaboratori, consulenti e collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Comune si impegna a comunicare gli obblighi in materia in sede di stipula del contratto o di affidamento del servizio o della fornitura o di conferimento dell'incarico e ad acquisire relativa sottoscrizione.

**Soggetti responsabili e azioni da intraprendere:** Tutti i Titolari di EQ promuovono nell'ambito del proprio settore l'osservanza del Codice di comportamento da parte dei soggetti interessati. Si prevede di effettuare un costante monitoraggio del nuovo codice di comportamento comunale, soprattutto, utile al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024-2026

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance

## *M.2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI*

E' affidata alla disciplina del Codice di comportamento, in conformità alle analoghe disposizioni del DPR n. 62 del 2013, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti dell'Ente e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione.

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'obbligo di astensione, ove si verifichi conflitto di interessi, è una misura di prevenzione prevista dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016 e dal Codice di Comportamento del

Comune.

In particolare, ciascun dipendente comunica in forma scritta al proprio Responsabile, con congruo termine di preavviso, ogni fattispecie, con le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni e attività che coinvolgano interessi propri o dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Si fa espresso divieto ai dipendenti di partecipare ad associazioni od organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall'Ente.

Sussiste, in ogni caso, un obbligo di tempestiva comunicazione nel caso in cui gli stessi partecipino a associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento di attività d'ufficio (esclusa, naturalmente, l'adesione a partiti politici o sindacati). Ferme le disposizioni del codice di comportamento in materia di conflitto di interessi, di seguito la specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale e reale:

1. Al momento dell'assegnazione dei dipendenti all'ufficio saranno acquisite e conservate a cura dell'RPTC le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto rese da parte degli stessi;
2. Con cadenza annuale si procederà ad effettuare le verifiche delle suddette dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi e al monitoraggio della situazione attraverso l'aggiornamento delle dichiarazioni, ricordando a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;

Con particolare riguardo all'istituto dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai consulenti, incarichi professionali esterni e legali, sono previste le seguenti misure finalizzate a tale accertamento:

1. il diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;

2. l'interessato ha il dovere di comunicare tempestivamente e non oltre 10 giorni eventuali situazioni di conflitto di interesse insorte successivamente al conferimento dell'incarico;
3. l'RPTC può mediante audizioni degli interessati ricevere chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche;
4. è previsto il controllo a campione da parte del RPCT dell'avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53 co.14, d.lgs 165/2001.

La prevenzione di fenomeni corruttivi, quindi, come già anticipato, si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi. Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio. Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie – identificabili con le “gravi ragioni di convenienza”, cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con “*altro interesse personale*” introdotto dall'art. 42 del Codice dei contratti - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale dell'amministrazione.

La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo altresì per la prevenzione della corruzione. Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno sia del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo, in cui sono previsti l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione.

Inoltre, con il d.lgs. n. 39/2013, attuativo della l. n. 190/2012, sono state predeterminate fattispecie



di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per le quali si presume in un circoscritto arco temporale (cd. periodo di raffreddamento) la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

La gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio corruttivo. **Il Codice dei contratti pubblici contiene all'art. 42 una specifica norma in materia, anche avendo riguardo all'esigenza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.**

**La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art.22, co. 1, del Regolamento UE 241/202178 prevede espressamente: “*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*”.**

Inoltre, il medesimo Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi, all'art. 22, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore “in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”.

**Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle predette LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto, non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.**

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di anticiclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.

Inquadramento normativo e ambito di applicazione dell'art. 16 d.lgs. n.36/2023.

**Le indicazioni contenute nel presente PTPCT 2024-2026 ricalcano le indicazioni e le disposizioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022, nonché nell'aggiornamento adottato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, al quale integralmente si rinvia.**

L'art. 16 del d. lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Con la delibera n. 291 del 20 giugno 2023, l'ANAC fornisce indicazioni circa l'adozione di **misure di prevenzione** del conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici.

#### **Le misure di prevenzione**

#### **Di seguito, si individua una serie di misure di prevenzione del conflitto di interessi.**

Detto elenco, tuttavia, non è da intendersi tassativo in quanto è rimesso ad ogni singolo Titolare di EQ la scelta, eventuale e sentito il RPCT, di prevedere ulteriori misure preventive, in base alle specifiche peculiarità e caratteristiche.

**La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.**

Innanzitutto, occorre considerare la dichiarazione da rendere al Responsabile di Settore all'atto dell'assegnazione all'ufficio, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento e del RUP per ogni gara.

Al fine di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti, si propongono poi due diverse ipotesi di attuazione del sistema delle dichiarazioni.

**Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, i dipendenti coinvolti in ciascuna procedura di gara forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. Ciò si desume proprio dall'art. 42, co. 3, del Codice dei contratti pubblici che, come sopra evidenziato, direttamente prevede un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica**

procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. **Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione.** Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022. Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dei parametri specificati e individuati nello specifico modello di dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

**Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016).**

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP.

Per quanto riguarda il RUP, lo stesso rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.

Le dichiarazioni sono rese per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

**Gli uffici competenti per ogni procedura sono tenuti ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.**

**In caso di omissione delle dichiarazioni, da rendere secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 6, d.P.R. n. 62/2013), o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, nonché laddove il dipendente non si astenga dal partecipare ad una procedura di gara, si configurerebbe per i dipendenti pubblici “*un comportamento contrario ai doveri d'ufficio*”, sanzionabile disciplinarmente.**

## **Ulteriori misure preventive**

Si identificano le seguenti misure:

- individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;
- chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi; Il Titolare di PO/EQ per i propri dipendenti, il Segretario Generale / RPCT per i Titolare di PO/EQ;
- attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;

**Soggetti responsabili:** Tutti i dipendenti dell'Ente a qualsiasi titolo e i soggetti esterni incaricati.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024/2026

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

### *M.3) INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI*

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della Legge 190/2012, prevedendo all'art. 20, comma 3, fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Con delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad adottare.

**Azioni da intraprendere:** Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, nella quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere asserita l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Tali dichiarazioni allegare al presente piano sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

Quindi occorre acquisire la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità al momento dell'incarico e con successiva istruttoria verificare l'insussistenza delle stesse durante l'espletamento dell'incarico.

Provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

**Soggetti responsabili:** tutti i Titolari di EQ;

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024-2026

**Note:** Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

#### *M.4) FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI*

L'articolo 35-bis del D.lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici *"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, le Amministrazioni verificano la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

**Azioni da intraprendere e Soggetti responsabili:** acquisire dai membri di commissione, sia interni che esterni, le autocertificazioni circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa. Quindi i Titolari di EQ che nominano le suddette commissioni devono acquisire le prescritte autocertificazioni e i responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate nel presente piano devono rendere le autocertificazioni circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

#### *M.5) INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI*

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che “...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”..

**Soggetti responsabili e azioni da intraprendere:** I Responsabili di Settore competenti ad autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

## M.6) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

*(pantouflage – revolving doors) – PNA 2022.*

La parola di origine francese “*pantouflage*” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato.

Il legislatore nazionale ha introdotto il **comma 16- ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001** che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio.

**La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.** In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull’attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i sottoprivati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Giova considerare che tale norma, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, disciplina una fattispecie qualificabile in termini di “incompatibilità successiva” alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico. Si tratta di un’ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità contemplate dal d.lgs. n. 39 del 2013 come si evince dalle disposizioni stesse in materia di pantouflage contenute all’art. 21 del citato decreto. La ratio del divieto di pantouflage è volta a garantire l’imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell’esercizio di poteri autoritativi e negoziali, “potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro”.

### **A chi si applica il divieto di pantouflage**

Nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. **Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell’ultimo triennio.**

La norma utilizza i termini “servizio” e “cessazione del pubblico impiego”, quasi a riferirsi

esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubblicheamministrazioni.

Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari diuno degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

**Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.**

**Con il presente PTPCT 2024-2026, si dispone:**

- ✓ **inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;**
- ✓ **la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predettodivieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;**
- ✓ **inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;**



**Azioni da intraprendere e soggetti responsabili:** I Responsabili di Settore, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, devono acquisire dai soggetti contraenti apposita autocertificazione con cui l'operatore dichiara, con riferimento a quella singola procedura, di non intrattenere rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con isoggetti individuati dalla predetta norma.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

#### *M.7) FORMAZIONE*

Il ricorso alla rotazione del personale deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con altre misure di prevenzione, in particolare con la misura della formazione al fine di favorire con l'innalzamento della qualità delle competenze il buon andamento, la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Una formazione di buon livello può, infatti, contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

In tale prospettiva è necessario che venga avviata una pianificazione formativa volta a rendere fungibili le competenze e che possa costituire la base per agevolare il processo di rotazione.

La formazione, inoltre, è intesa come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in applicazione dell'articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 n.190/2012 e dell'art. 7-bis del D.lgs. 165/2001.

A tal proposito occorre che l'ente incrementi percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono i principi etici delle regole di comportamento (i c.d. standard etici).

**Azioni da intraprendere:** formazione annuale specifica in tema di anticorruzione e continua per la programmazione della rotazione.

**Soggetti responsabili:** RPCT per adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione. Tutti i Responsabili di Settore per formazione interna ai rispettivi settori.

**Termine:** Misura valida per il triennio 2024/2026.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

## *M.8) ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE*

### **A) ROTAZIONE ORDINARIA**

L'Anac ha valutato opportuno consentire che ogni amministrazione possa adattare l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici.

La rotazione ordinaria, come anche evidenziato nel PNA 2019, è una misura organizzativa di prevenzione della corruzione finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Al fine di avviare un corretto, condiviso e completo processo di gestione della rotazione del personale, contemperando la stessa con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, si prevede di adottare uno specifico piano di rotazione degli incarichi del personale a carattere pluriennale.

Infatti l'adozione della misura sarà improntata a criteri di gradualità e ragionevolezza con particolare riferimento a quegli ambiti lavorativi di maggiore strategicità che non devono subire interruzioni o rallentamenti di attività.

La rotazione dovrà anche essere contestualizzata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni Settore (relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni).

Una limitazione all'applicazione della rotazione può essere il requisito della cd. infungibilità in base al quale una professionalità può essere ritenuta infungibile in tutti i casi in cui, in relazione al tipo di struttura organizzativa e al modello gestionale considerati ed alla verifica e programmazione degli effettivi fabbisogni di personale, avendo riguardo al complesso delle funzioni che è chiamata a svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere, risulta nei fatti non sostituibile con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura. Le figure professionali ritenute infungibili all'interno di una determinata amministrazione sono quelle, in gran parte, giudicate indispensabili e vitali al fine di fronteggiare esigenze permanenti e di tipo istituzionale.

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee, anche se rimane sempre rilevante, ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo, l'amministrazione dovrà programmare adeguate attività di formazione specifica e affiancamento propedeutiche alla rotazione.

Nelle more dell'attuazione del piano della rotazione, è opportuno che vengano comunque adottate delle misure finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo

esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione del personale, eccetera). In tal modo si realizza una sostanziale e verificabile condivisione delle varie fasi procedurali con altri soggetti.

**Azioni da intraprendere:** adozione del piano pluriennale della rotazione. Comunque, in subordine ed alternativa, nelle seguenti aree di rischio sarebbe opportuno, che i provvedimenti fossero cofirmati dal funzionario istruttore che ha redatto e condotto l'istruttoria:

**Aree di rischio generali e speciali**

- Acquisizione e progressione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario relativi a pubblica istruzione – cultura – turismo- sport- politiche giovanili;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario relativi ai servizi sociali;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Governo del territorio – pianificazione urbanistica – paesaggio - ambiente;
- Gestione dei rifiuti;
- Attività produttive - servizi informatici;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Affari legali e contenzioso.

Per le suddette aree il rischio corruzione risulta più elevato nelle seguenti attività:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali a tempo indeterminato e determinato, incarichi ex art 110 TUEL; Progressioni di carriera; Progressioni economiche orizzontali; Mobilità esterna del personale; Utilizzo/scorrimento graduatorie; Conferimento di incarichi a terzi e contratti di somministrazione lavoro.

<p>2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p>	<p>Predisposizione bando di gara;  Definizione dell'oggetto dell'affidamento;  Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento;  Requisiti di qualificazione;  Requisiti di aggiudicazione;  Valutazione delle offerte;  Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;  Procedure negoziate;  Affidamenti diretti;  Revoca del bando;  Redazione del cronoprogramma;  Varianti e riserve in corso di esecuzione del contratto;  Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</p>
<p>3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi ed in sanatoria;  Calcolo del contributo di costruzione;  Richiesta integrazione documentale;  Attività di vigilanza.</p>
<p>4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO- SPORT - POLITICHE GIOVANILI</p>	<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone;  Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati;  Contributi indiretti a sostegno delle manifestazioni in genere.</p>
<p>5. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - SERVIZI SOCIALI</p>	<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone;  Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati.</p>

6.GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<p>Accertamento entrate tributarie;  Verifica contabile e visto di esecutività atti di liquidazione;  Emissione mandati di pagamento;  Affitti passivi per locazione immobili;  Affitti attivi per locazione edifici comunali;  Comodati d'uso gratuiti;  Concessione beni immobili - impianti sportivi - loculi cimiteriali;  Concessione in uso occasionale e temporaneo di sale, impianti e ambienti comunali;  Alienazione patrimonio immobiliare;  Espletamento procedure espropriative, con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio;  Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio;</p>
7. GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PAESAGGIO -AMBIENTE	<p>Redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), dei Piani Attuativi e Particolareggiati, delle varianti urbanistiche;  Autorizzazioni ambientali/pareri: acustici, elettromagnetici, atmosferici, riserva (area naturale protetta), fosse imhof;  Monitoraggio e bonifica area vasta C.da Martucci;  Commissione locale per il paesaggio;  Rilascio autorizzazione paesaggistica.</p>
8. GESTIONE RIFIUTI	<p>Individuazione impianti di trattamento e recupero frazioni secche derivanti da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ingombranti, RAEE).</p>
9. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI INFORMATICI	<p>Gestione pratiche SCIA per pubblico spettacolo e piccolo intrattenimento;  Autorizzazioni sanitarie;  Sistema informatico.</p>
10. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<p>Ispezioni - controlli - verifiche;  Irrogazioni di sanzioni pecuniarie e/o altra natura;  Verifiche urbanistiche;</p>
11. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<p>Affidamento incarichi legali esterni;  Istruttoria parcelle avvocati;  Risoluzione delle controversie per via extragiudiziale.</p>

**Termine:** 31-12-2026.

**Soggetti responsabili:** Responsabili di Settore.

**Report:** In occasione della relazione finale sul piano della performance.

### ***B)ROTAZIONE STRAORDINARIA***

In esecuzione della Delibera Anac n. 215/2019, la rotazione straordinaria dovrà avvenire in maniera immediata nelle ipotesi di comunicazione relativa all'informazione di garanzia ricevuta e comunicata entro 10 giorni liberi dal dipendente al proprio Responsabile o dal Responsabile al Sindaco, rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ovvero di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all'esito di un procedimento penale speciale indicato nella Parte Seconda, Libro VI, Titolo I, II, III, IV, V del Codice di procedura penale, per le fattispecie di reato previsti nel Libro II, Titolo II del codice penale rubricato "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva», senza ulteriori specificazioni. Naturalmente restano ferme le altre misure previste in relazione alle varie forme di responsabilità.

Come richiesto dall'ANAC nel codice di comportamento verrà introdotto l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

**Azioni da intraprendere:** Obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Responsabile di Settore interessato, sentito il RPCT, con disposizione di servizio.

Se la misura della rotazione riguarda un Responsabile di Settore, procederà il Sindaco previa audizione del RPCT, volta a garantire lo spostamento ad altro incarico, salvo applicazione da parte del giudice di misura cautelare e/o interdittiva (che ne determina la sospensione ipso iure dall'incarico) e laddove sia possibile il collocamento in una area non di rischio corruttivo da effettuarsi al momento della verifica del fatto.

È ammessa comunque la revoca dell'incarico apicale.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

#### M.9) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI - WHISTLEBLOWING

L'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede che:

*1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*

*2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*

*3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.*

*4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

*5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida*

*relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*

*6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a*

*30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.*

*7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*

*8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*

*9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.*

Il whistleblower è colui il quale, essendo venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, di un illecito o di una irregolarità decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali) e la segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.

**Soggetti responsabili e azioni da intraprendere:** Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) gestisce le segnalazioni pervenute in merito ad eventuali fatti



illeciti, curando la relativa istruttoria.

Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:

- ✓ il Responsabile del Settore in cui si è verificato il fatto, anche per l'acquisizione di elementi istruttori;
- ✓ l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC. per i profili di rispettiva competenza.

A seguito dell'adozione delle citate disposizioni normative, l'Ente è tenuto a dotarsi:

- a) di una casella di posta elettronica consultabile esclusivamente da parte dell'RPTC.
- b) inserire nel proprio sito *web* il *modello per la segnalazione di condotte illecite*, secondo la scheda prevista nella determinazione ANAC n. 06 del 28 aprile 2015.

**Termine:** 31-12-2026.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

#### *MS.1) ULTERIORI LIVELLI DI TRASPARENZA*

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Con la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la nuova disciplina comporta che le modalità di attuazione della trasparenza non siano più oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPCT come apposita sezione (v. "Sezione trasparenza" del presente Piano). Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente nonché i relativi responsabili.

È opportuno, quindi, promuovere azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", garantendo l'apertura del formato, la tempestività nell'aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle informazioni ed allo stesso tempo il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, promuovere inoltre un'ampia condivisione dell'obiettivo della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa da parte di tutti i Responsabili e i dipendenti dell'ente, mediante il loro coinvolgimento diretto nel

processo di valutazione del rischio all'interno dei settori di rispettiva competenza e in sede di definizione delle misure di prevenzione e trasparenza connesse.

Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa.

La piena attuazione della trasparenza comporta anche che le amministrazioni e gli enti prestino la massima cura nella trattazione delle istanze di accesso civico "semplice" e generalizzato.

Tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio di entrambi i diritti vanno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

**Azioni da intraprendere:** si rimanda alla sezione II del presente piano.

**Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di Settore curano l'acquisizione e la pubblicazione dei dati inerenti ai servizi ed ai procedimenti di competenza. Si rimanda alla "Sezione trasparenza" del presente Piano per gli specifici adempimenti.**

Il RPCT elabora e aggiorna la "Sezione trasparenza" del PTPCT (griglie rilevazione dati) e cura il monitoraggio e la vigilanza, ponendosi in relazione col Nucleo di Valutazione e con l'ANAC.

**Termini:** si rinvia alla specifica sezione seconda.

**Verifica:** in occasione delle attestazioni del nucleo di valutazione.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance, la mancata applicazione della misura comporterà una valutazione negativa corrispondente ad una decurtazione della indennità di risultato da stabilirsi.

## *MS.2) INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI*

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

**Soggetti responsabili e azioni da intraprendere:** Tutti i Responsabili di Settore ove possibile, dovranno implementare il grado di informatizzazione delle attività di competenza indicate nelle "Tabelle di gestione del rischio" del presente Piano.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili di Settore

**Termine:** 31-12-2026

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance

### *MS.3) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI*

Secondo quanto disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della Legge n. 190/2012 sussiste l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo, altresì, all'eliminazione di eventuali anomalie.

I Responsabili di Settore, nell'ambito dei processi individuati in aree di rischio, dovranno effettuare, autonomamente e con l'ausilio dei sistemi informatici a disposizione, un monitoraggio continuo dei procedimenti e dei provvedimenti in questione, dando informazione nel caso di mancato rispetto del termine di conclusione, riferendo in ordine alle cause del ritardo nonché ai provvedimenti adottati.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili di Settore.

**Termine:** misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

### *MS.4) FORMAZIONE COMMISSIONI PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI*

In merito alla formazione delle commissioni di concorso, si prevede specifica misura affinché le stesse vengano costituite con prevalente composizione paritetica di membri esterni all'Ente.

I membri di commissione, sia interni che esterni, renderanno le autocertificazioni circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa.

**Soggetti responsabili e Azioni da intraprendere:** Il Direttore dell'Area Risorse Umane

**Termine:** misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura riferita all'area di rischio 1 individuata dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance.

### *MS.5) FORMAZIONE COMMISSIONI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

In merito alla formazione delle predette commissioni, si prevede specifica misura affinché le stesse vengano costituite con prevalente composizione paritetica di componenti esterni all'area che ha indetto la gara in possesso dei requisiti richiesti o di componenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o di componenti presenti nell'elenco Anac, attualmente sospeso.

I membri di commissione, sia interni che esterni, renderanno le autocertificazioni circa

l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili di Settore

**Termine:** misura valida per il triennio 2024-2026.

**Note:** misura riferita all'area di rischio 2 individuata dal presente Piano.

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance;

#### *MS.6) PROTOCOLLI DI LEGALITA'*

I protocolli di legalità, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*. I protocolli di legalità, sono un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco prevedendo sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta, quindi, di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Con la sottoscrizione dei protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loromancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

**Azioni da intraprendere:** l'Ente attuerà l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito, che testualmente reciterà:

*“Il Comune e la ditta... reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza e di segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso. Le parti sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, unitamente alle disposizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune.”*

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili di Settore interessati alle procedure di affidamento

**Termine:** 31-12-2026

**Report:** in occasione della relazione finale sul piano della performance;

**Note:** Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento all'area di rischio 2.

#### *MS 7) EROGAZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI*

L'articolo 12 della legge n. 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

La delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto linee guida per l'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali, in tema di sovvenzioni, ribadisce che l'attribuzione di vantaggi economici è sottoposta a regole di trasparenza e imparzialità e pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive.

**Azioni da intraprendere:** adozione di un nuovo regolamento in materia di concessione di contributi e vantaggi economici e potenziamento dei controlli interni attraverso verifica a campione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo le disposizioni in materia.

**Soggetti responsabili:** i Titolari di PO/EQ e dipendenti che pongono in essere provvedimenti attributivi di contributi e o vantaggi economici;

**Termine:** 31-12-2026

**Note:** Misura specifica per le procedure di erogazione dei contributi e vantaggi economici;

#### **Report:**

- annuale sul rispetto della normativa di riferimento con le ipotesi motivate ed eccezionale in cui ci si è discostati dalla stessa
- in occasione della relazione finale sul piano della performance.

#### *MS 8) Servizio Stazione Unica Appaltante*

Il Comune adotterà misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

A tal fine l'Ente procede, da subito, per gli affidamenti per lavori, servizi e forniture sopra soglia

comunitaria, oltre che per le procedure di gara afferenti i fondi PNRR e PNC, secondo una delle seguenti modalità contemplate dall'art. 37 del Codice degli appalti ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso la provincia di Foggia ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

### MS 9) Le misure organizzative

In ogni caso, è necessario ricordare che, una volta mappati i processi ed identificati i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione, vanno programmate le misure organizzative di prevenzione della corruzione come sopra evidenziate. Nel contempo vanno individuati indicatori e obiettivi (valori attesi), necessari per verificare la corretta attuazione delle stesse. Si riportano nella successiva tabella alcuni esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura.

Alla tabella seguono – con riferimento ad alcune tipologie di misure – esempi per la verifica sull'attuazione delle stesse. In particolare, per ogni misura, sono indicati gli obiettivi, indicatori e domande di verifica dei risultati attesi.

numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.		
presenza o meno di pubblicazione (si/no)	un determinato atto/dato/informazione	oggetto di
numero di iniziative programmate	effettuate sull'etica pubblica rispetto	a quelle
verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)		
presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no)		
numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)		
numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o <i>stakeholder</i> )		
numero di incarichi/pratiche ruotati/sul totale		
numero di misure adottate per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X		
specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente (si/no)		
presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo (si/no)		
numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> rispetto al totale dei dipendenti cessati		

Indicatori di monitoraggio per tipologia di misura

### Misure di trasparenza

- obiettivo: pubblicare il 50% dei dati rispetto ai quali è stato consentito l'accesso civico generalizzato nell'anno X;
- indicatore: (si/no) pubblicazione o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di accesso civico generalizzato);
- domanda di verifica: quanti dati sono stati pubblicati rispetto al totale di quelli a cui è stato concesso l'accesso civico generalizzato nell'anno X?

### Misura di rotazione

- obiettivo: ruotare il 30% degli incarichi dirigenziali nel periodo XY;
- indicatore: numero di incarichi dirigenziali ruotati rispetto al totale;
- domanda di verifica: quanti incarichi dirigenziali sono stati ruotati rispetto al totale nel periodo XY?

### Misura di controllo

- obiettivo: controllare a campione (almeno il 30%) delle pratiche assegnate all'ufficio X in area di rischio;
- indicatore: rapporto tra il numero di pratiche assegnate all'ufficio X in area di rischio e il numero totale di pratiche assegnate al medesimo ufficio;
- domanda di verifica: quante pratiche dell'ufficio X in area di rischio sono state verificate?

### Misura di formazione

- obiettivo: formare il 60% di tutti i funzionari sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno X;
- indicatori: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso);
- domande di verifica: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno X rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

### Misure di gestione del conflitto di interessi

- obiettivo: adottare atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici;
- indicatore: (si/no) adozione di atti di indirizzo su casi particolari di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici;

- domanda di verifica: sono stati adottati atti di indirizzo su casi particolari di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici?

#### Misura di gestione del *pantouflage*

- obiettivi: a) acquisire un campione (es il 40%) delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* con riguardo all'anno X; b) verifiche su un campione X stabilito rispetto alle dichiarazioni acquisite;
- indicatori: a) numero delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* acquisite sul totale dei dipendenti cessati cui potenzialmente si applica il divieto di *pantouflage*; b) numero di verifiche effettuate rispetto al campione stabilito;
- domande di verifica: a) sono state acquisite le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*? quante dichiarazioni di impegno sono state acquisite sul totale dei dipendenti cessati? b) quante verifiche sono state effettuate rispetto al campione X stabilito?

#### Misure di segnalazione di *whistleblowing*

- obiettivi: a) pianificazione dell'uso della piattaforma *open source* per le segnalazioni di *whistleblowing*; b) esaminare il 100% delle segnalazioni di *whistleblowing* rispetto a quelle ricevute nell'anno X;
- indicatori: a) (sì/no) utilizzo o meno della piattaforma per le segnalazioni di *whistleblowing*; b) numero delle segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute;
- domande di verifica: a) è stata introdotta la piattaforma per le segnalazioni di *whistleblowing*? b) quante segnalazioni di WB sono state esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X?

## **5. LE RESPONSABILITÀ**

Il Piano prevede un articolato sistema di interventi e procedure tra loro correlati. Per realizzare gli obiettivi connessi si richiede ovviamente il rispetto di un principio di responsabilità diffusa, a cascata, su tutti coloro che intervengono negli stessi processi di costruzione ed attuazione delle azioni del Piano. Ciò affinché tutti i soggetti siano consapevoli di dover rispettare principi, misure e indicazioni per utilizzare al meglio le misure e le indicazioni nell'ottica di perseguire gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione, trasparenza e di efficacia amministrativa.

Per il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**, a fronte dei compiti che la legge gli attribuisce, sono previste responsabilità in caso di inadempimento ai sensi



dell'art. 1 della legge 190/2012. In particolare:

- il comma 8 stabilisce che *“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”*;
- il comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- il comma 14 individua, inoltre, un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

Inoltre, si aggiunge ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001:

- una forma di responsabilità amministrativa che si configura nel caso di *“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”*;
- una forma di responsabilità disciplinare *“per omesso controllo”*.

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che *“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio*

*collegato alla performance individuale dei responsabili”.*

Per i **dipendenti**, questi rispondono per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai responsabili (Codice di comportamento) infatti l'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone che *“La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.*

Il PNA 2019 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

## **6. IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DEL PIANO**

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Per il PIAO lo stesso legislatore concentra l'attenzione sul tema del monitoraggio sia delle singole sezioni che lo compongono, sia dell'intero PIAO.

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022 l'amministrazione ha inteso rafforzare il ruolo del monitoraggio come snodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenere il rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO ai cambiamenti e alle dinamiche dell'amministrazione.

Ciò premesso, di seguito ci si sofferma sul:

- ✓ monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- ✓ monitoraggio in relazione alla revisione complessiva della programmazione
- ✓ monitoraggio integrato delle diverse sezioni del PIAO, con specifico riferimento al ruolo pro-attivo che può ricoprire il RPCT.

### **Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure**

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

## **La programmazione del monitoraggio**

L'attività di monitoraggio va impostata, all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei referenti e dei responsabili degli uffici.

## **L'attuazione del monitoraggio**

I soggetti responsabili dell'attuazione del monitoraggio sono oltre RPCT, i Titolari di PO/EQ, l'OIV ovvero altro organismo analogo, il Revisore dei conti.

Gli ambiti e le misure oggetto del monitoraggio sono quelli definiti nella programmazione.

L'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità.

Per il monitoraggio sulle misure generali, può essere un'utile base la relazione che i RPCT elaborano annualmente, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC, eventualmente integrata. La scheda consente di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Si illustrano di seguito i principali profili che riguardano il monitoraggio della trasparenza sia nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sia nel PTPCT

### **Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:**

- un controllo successivo: in relazione poi alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o

ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;

- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, può infatti riguardare anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”) soprattutto ove concernano i processi PNRR;

- totale e non parziale. Il monitoraggio può essere limitato ad un campione – da modificarsi anno per anno - di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione;

- programmabile su più livelli, di cui: un primo livello ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

L’obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013.

L’attuazione del monitoraggio può altresì riguardare la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“*dati ulteriori*”, ex art. 7- bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013) soprattutto ove concernano i processi interessati dalle ingenti risorse finanziate con il PNRR e i fondi strutturali e quelli che presentano rischi corruttivi significativi. Ciò nell’ottica di garantire la massima trasparenza sull’attività dell’amministrazione e assicurare quel controllo sociale diffuso alla collettività.

Nell’ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una amministrazione/ente, va inquadrato il potere riconosciuto all’OIV di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L’organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici (ove presenti) e descrivono le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale

documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) e all'invio ad ANAC, assume le iniziative

– implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Le misure assunte dai RPCT sono valutate da ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Gli OIV verificano poi le misure adottate dai RPCT circa la permanenza o il superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione (cfr. Delibera Attestazione OIV n. 201 del 13 aprile 2022).

Gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, vengono trasmessi all'organo di indirizzo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici. Si raccomanda che il monitoraggio sulla trasparenza non sia svolto una sola volta all'anno. È quindi auspicabile che le amministrazioni attuino un monitoraggio periodico, non solo su base annuale, sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC), ma anche su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche e, in particolare alla luce dell'attuale fase storica, sui dati che riguardano l'uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali. A tal proposito, è importante monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio di disciplina, cui trasmette anche i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di trasparenza, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Di ciò informa anche il vertice politico dell'amministrazione, o l'OIV o la struttura con funzioni analoghe ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1. co. 7, l. n. 190/2012).

Da ultimo, si aggiunge che gli esiti di tutte le verifiche svolte dal RPCT, in coordinamento con l'OIV, rappresentano uno strumento importante di supporto per la valutazione da parte degli stessi organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite in vista della elaborazione, da parte di questi, degli obiettivi strategici alla base della pianificazione futura.

## **Monitoraggio complessivo sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

Il monitoraggio sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione del PIAO riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'obiettivo è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi.

La relazione annuale del RPCT costituisce un importante strumento da utilizzare, in quanto, dando conto degli esiti del monitoraggio, consente di evidenziare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento, che si possono trarre dalla relazione, possono guidare le amministrazioni nella eventuale revisione della strategia di prevenzione. In tal modo, le amministrazioni potranno elaborare e programmare nel successivo PTPCT, o sezione del PIAO, misure più adeguate e sostenibili.

## **Monitoraggio integrato delle sezioni del PIAO e il ruolo proattivo del RPCT**

Nuova forma di monitoraggio introdotta dal legislatore è il monitoraggio integrato e permanente delle sezioni che costituiscono il PIAO.

La nuova disciplina, in altri termini, prevede una apposita sezione "Monitoraggio" ove vanno indicati:

- gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, di tutte le sezioni;
- i soggetti responsabili.

## **La necessaria collaborazione fra i responsabili delle sezioni del PIAO nonché tra il RPCT e l'OIV**

Come già accennato, le sezioni in cui si articola il PIAO vanno coordinate tra loro.

Va anche valorizzata **la collaborazione tra RPCT e OIV**, o strutture con funzioni analoghe, per la migliore integrazione tra la sezione anticorruzione e trasparenza e la sezione *performance* del PIAO.

A tal fine l'OIV (o l'organismo con funzioni analoghe) è chiamato a verificare:

- ✓ la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla *performance* del PIAO, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;

- ✓ che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure;

i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del PIAO e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni. Nell'ambito di tale attività l'OIV si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari - che con i dipendenti della struttura multidisciplinare di cui sopra, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione con quanto illustrato nella Relazione stessa, l'OIV può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla *performance* al fine di

- ✓ effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione;
- ✓ individuare le misure correttive - in coordinamento con i Responsabili di Settore, con i referenti del RPCT e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

A tal proposito è stato, infatti, configurato un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione. **A seguito di approvazione del piano, l'art. 16 comma 1, lett. I bis - ter - quater del D.lgs. 165/2001 prevede una specifica competenza dei responsabili incaricati di posizioni organizzative nell'effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali è più elevato il rischio della corruzione, nel fornire le informazioni utili in materia di prevenzione della corruzione al RPCT e nel proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, per ridurre ulteriormente il rischio della corruzione.** Fondamentale è quindi l'apporto collaborativo, su cui già ci si è soffermati, dei Responsabili di Settore nel monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano in ciascun Settore, onde consentire al RPCT di avere una visione, sia generale sia dettagliata per singole Aree a rischio, dello stato di efficienza del sistema di

prevenzione della corruzione sviluppato nella programmazione triennale.

## SEZIONE II - TRASPARENZA

### PREMESSA

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Il successivo decreto legislativo 97/2016, cosiddetto “*Freedom of Information Act*”, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “*decreto trasparenza*”.

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato, in attuazione del richiamato decreto, la deliberazione numero 1310 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo n. 97/2016: “*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.*”.

L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali sia tramite l’attività delle proprie strutture amministrative in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, accessibilità pubblica, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e dello sviluppo della cultura dell’integrità.

L’Amministrazione comunale divulgherà il presente piano mediante il proprio sito internet (sezione “Amministrazione Trasparente”) ed, eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei.

La Pubblica Amministrazione è negli ultimi anni sempre più orientata a un processo di **digitalizzazione** e di **pubblicità** dei propri documenti e delle proprie informazioni: il fine di questa evoluzione in senso “*informatizzato*” è quello di poter meglio controllare l’azione e gli obiettivi amministrativi e l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Questa trasformazione in senso “*digitale*” è inquadrata all’interno di un concetto chiave estremamente importante, vale a dire quello di “**Trasparenza**”.

Attraverso la cosiddetta **Trasparenza Amministrativa**, infatti, si può creare un rapporto di **fiducia reciproca** tra i cittadini e le Pubbliche amministrazioni. Un cittadino maggiormente



consapevole delle attività della propria Pubblica Amministrazione può infatti comprenderne a pieno l'operato e, in caso di irregolarità, intervenire prontamente per opporsi ad eventuali anomalie.

Si tratta di un contesto in continuo mutamento, alla quale tutta la PA deve dimostrarsi sempre pronta e recettiva, per non rimanere indietro e risultare non conforme.

Ad arricchire e a revisionare ulteriormente il panorama dedicato alla Trasparenza Amministrativa ci ha pensato di recente anche l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

La **delibera n. 7 del 17 gennaio 2023**, infatti, dedicata all'[aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione](#), non solo rafforza le norme antiriciclaggio che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi del **d.lgs. n. 231/2007**, ma dispone anche il rinnovamento della prevenzione della corruzione e la trasparenza in **materia di contratti pubblici**.

In modo particolare le novità si sono rese necessarie alle luce della **disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici**, cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e per l'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

A introdurre le nuove disposizioni è l'**Allegato 9 al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2022**.

**L' Autorità, con questo documento, impone l'adeguamento immediato degli obblighi concernenti la sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" delle sezioni Amministrazione Trasparente e Società Trasparente dei portali istituzionali degli Enti pubblici.**

**Tutte le nuove voci della sezione "Bandi di gara e contratti"**

**A partire dall'anno 2023 questa parte relativa alla Trasparenza dovrà dunque comprendere le seguenti voci:**

- *Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare*
- *Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture*
- *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*
- *Avvisi di pre-informazione*
- *Delibere a contrarre*
- *Avvisi e bandi*
- *Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*
- *Commissione giudicatrice*

- *Avvisi relativi all'esito della procedura*
- *Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto*
- *Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando*
- *Verbali delle commissioni di gara*
- *Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*
- *Contratti*
- *Collegi consultivi tecnici*
- *Fase esecutiva*
- *Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*
- *Concessioni e partenariato pubblico privato*
- *Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile*
- *Affidamenti in house*
- *Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*
- *Progetti di investimento pubblico*

### **Le nuove modalità di pubblicazione**

L'ANAC ha infine rivisto anche le **modalità di pubblicazione**, che d'ora in poi dovranno seguire queste regole:

- **non dovranno più avvenire** sui siti delle amministrazioni **in ordine temporale** di emanazione degli atti
- **le pubblicazioni dovranno invece essere ordinate per tipologia di appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.**

**Pertanto, con il presente piano si dispone a tutti i titolari di EQ, ed in particolare al Responsabile della transizione al digitale, di adeguarsi alla normativa succitata, pena , ai sensi del Decreto Legge n. 179/2012, la possibilità di insorgere responsabilità e sanzioni in capo agli Enti e ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.**

**Si ricorda che il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza comporta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo.**

**Ovviamente anche in caso di conformità delle varie sezioni vanno rispettati gli obblighi di pubblicazione: la mancata pubblicazione dei dati dà luogo a una sanzione amministrativa**

pecuniaria da 500 a 10.000 euro **a carico del responsabile della mancata comunicazione.**

## **1. IL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

In applicazione dei principi di trasparenza e di integrità, l'Ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale quale mezzo principale di comunicazione, in quanto più accessibile, meno oneroso e strumento attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Per consentire un'agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n.33/2013 sul sito web del Comune, nella home page, è riportata in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" i cui contenuti sono in fase di costante implementazione al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti ai sensi della sopra richiamata normativa.

## **2. LA POSTA ELETTRONICA**

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata; nella *home page* del sito web è riportato l'indirizzo PEC istituzionale (acquisito in conformità a quanto disposto dall'art.34 della legge 69/2009), censito nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Nelle sezioni dedicate alle strutture organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché i recapiti telefonici.

## **3. L'ALBO PRETORIO ON LINE**

La legge n.69/2009 -perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica -riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1 gennaio 2011: l'albo pretorio è ora esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie

per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi denominata "Amministrazione Trasparente").

#### **4. ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI**

I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione della sezione trasparenza" sono:

- a) il Responsabile per la trasparenza,
- b) i titolari di EQ
- c) l' O.I.V.

Il Responsabile per la trasparenza è stato individuato, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come per legge e svolge anche le funzioni di responsabile della prevenzione alla corruzione.

Il responsabile per la trasparenza ha il compito di:

- ✓ elaborare ed aggiornare la sezione trasparenza annessa al piano triennale di prevenzione alla corruzione;
- ✓ svolgere un'attività di monitoraggio finalizzata a garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- ✓ segnalare al Sindaco, all'O.I.V. e all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali significativi scostamenti (in particolare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione);
- ✓ controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 14.3.2013 n.33;
- ✓ segnalare, in qualità di titolare del potere disciplinare nei confronti dei Titolari di EQ, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla legge, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare;
- ✓ assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità.

I Titolari di EQ sono responsabili dell'attuazione della presente sezione, ciascuno per la parte di propria competenza. In particolare, hanno il compito di individuare gli atti, i dati e/o le informazioni che debbono essere pubblicati sul sito e di trasmetterli ai dipendenti addetti all' inserimento dei dati nella apposita sezione.

Ferma restando, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di ciascun direttore delegare, nell'ambito del proprio settore, ad uno o più dipendenti assegnati al settore, la trasmissione dei dati che debbono essere pubblicati sul sito. La delega alla trasmissione dei dati deve essere comunicata al "Responsabile per la trasparenza".

L'O.I.V., provvede a:

- ✓ verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel "Programma triennale per la trasparenza" e quelli indicati nel Piano della performance;
- ✓ promuovere, verificare ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. 27.10.2009 n. 150;
- ✓ utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei Direttori di Area responsabili della trasmissione dei dati.

## **5. DATI DA PUBBLICARE**

I principali obblighi di trasparenza, che confluiranno nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Monte Sant'Angelo, sono espressamente riportati nel 33° Quaderno operativo dell'Anci con cui è stato delineato un quadro di analisi delle indicazioni fornite dall'Anac negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022".

A norma del D.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell'obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente in cinque anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L'Amministrazione ha come finalità la garanzia di un adeguato livello di trasparenza e, pertanto, si provvederà alla pubblicazione di ulteriori dati che saranno utili a soddisfare tale livello, inteso come obiettivo strategico di trasparenza.

I dati e documenti oggetto di pubblicazione, compreso il presente piano, sono inseriti sul sito web istituzionale e organizzati nelle relative varie sezioni.

## **6. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Ente è dotato del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per quanto attiene alla tutela della privacy si rinvia a quanto previsto dal punto 7 della Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018.

Si riporta per comodità un significativo stralcio della detta deliberazione. "*Pertanto, fermo*

*restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d. lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati- RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)".

In particolare, dunque, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, saranno omessi o sostituiti con appositi codici.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità alla normativa vigente ed alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, del Garante per la protezione dei dati personali.

L'ufficio segreteria segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al direttore del servizio competente.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

## **7. ACCESSO CIVICO**

Il Comune di Monte Sant'Angelo è dotato del Regolamento del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” documenti, informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non deve essere necessariamente motivata e chiunque può avanzarla.

L'amministrazione dispone di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmette al richiedente, oppure gli indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare per previsione dei decreti legislativi 33/2013 e 79/2016.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia l'istituto: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “Altri contenuti” sottosezione “Accesso Civico” sono indicati gli uffici e la modulistica utile al fine esercitare l’accesso civico.

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha istituito il registro delle domande di accesso civico generalizzato previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016.

L’Ufficio allo scopo individuato è tenuto alla corretta compilazione ed aggiornamento del registro – come da indicazioni Anac n. 1309/2016 e alla pubblicazione on line con cadenza almeno semestrale – nella sezione Altri Contenuti – Accesso Civico di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Tutti gli uffici dell’Ente sono tenuti a collaborare con il Responsabile della trasparenza per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- a) copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- b) i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

Il registro è tenuto semplicemente attraverso documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.



## **8. MONITORAGGIO, CONTROLLI, RESPONSABILITA' E SANZIONI**

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV., all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'U.P.D. per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Ai fini della relazione annuale del RPC, vengono utilizzati gli esiti dei controlli e verifiche a campione, i report dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione deidati. L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

La rilevazione di eventuali scostamenti tra cui, in particolare, la rilevazione dei casi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, impongono l'avvio del procedimento disciplinare, ferme le altre forme di responsabilità.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).